

GESTIONE DEI RAEE: COSA CAMBIA?.

Laboratorio SPL Collana Ambiente

ABSTRACT.

Nel corso del 2024, sono state aperte nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione per il mancato rispetto della disciplina comunitaria in materia di gestione dei RAEE. In Italia, come in quasi tutti i Paesi europei, c'è ancora scarsa informazione su cosa siano i RAEE e quale ruolo possano svolgere: il sistema di raccolta non è stato finora in grado di raggiungere gli obiettivi che la normativa aveva previsto perché i sistemi di ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" non sono mai realmente decollati. A questo, si aggiunge il mancato monitoraggio di tutti i possibili flussi di RAEE, in parte per la presenza di attività illegali o comunque poco trasparenti, in parte perché l'e-commerce non era coperto. Il D.L. n. 131/2024 intende sanare queste criticità.

During 2024, two infringement proceedings were opened against Italy for failure to comply with EU regulations on WEEE management. In Italy, as in almost all European countries, there is still little information about what WEEE is and what role it can play: the collection system has not yet been able to achieve the objectives set out in the legislation because the "one-for-one" and "one-for-zero" take-back systems have never really taken off. Added to this, is the failure to monitor all possible WEEE flows, partly due to the presence of illegal or otherwise non-transparent activities, and partly because e-commerce was not covered. Decree Law No. 131/2024 aims to remedy these critical issues.

Gruppo di lavoro: Andrea Ballabio, Donato Berardi, Giulia Gadani, Nicolò Valle, Barbara Zecchin

REF S.r.l., Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it)

Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, Siciliacque, Acquedotto Pugliese, HERA, Metropolitana Milanese, CSEA, Viveracqua, Romagna Acque, CAFC, GAIA, FCC Aqualia Italia, Veritas, Confservizi Lombardia, AssoAmbiente, Coripet, CONAI, Idea, CIC, Montello, Confservizi Veneto, Confservizi Piemonte, A2A, Edison, ASSBB, Assorimap, Acqua Novara VCO, SUEZ Italy, Aquanexa, Gruppo CAP, Società del Gres, Alia Servizi Ambientali, Acque Bresciane, Assolombarda, Lario Reti Holding, Erion Compliance Organization, Acque del Sud.

GLI ULTIMI CONTRIBUTI.

- n. 302 - Climate Finance** - Rischi climatici per le banche: una metodologia quantitativa di stima del rischio, ottobre 2025
- n. 301 - Focus Acqua** - Il ruolo della regolazione incentivante per favorire il contenimento delle perdite idriche, ottobre 2025
- n. 300 - Acqua** - PNRR e servizio pubblico: concluso o al collaudo il 53% degli interventi, settembre 2025
- n. 299 - Transizione Energetica** - Biomasse sostenibili e biometano fra spinte del mercato e incertezze normative, luglio 2025
- n. 298 - Acqua** - La nuova direttiva CSRD: dall'intenzione all'azione, IRO e strumenti operativi, luglio 2025
- n. 297 - Rifiuti** - MTR-3: la regolazione procede nel segno della continuità, luglio 2025
- n. 296 - Rifiuti** - Tariffa dei rifiuti urbani. Tra presente e futuro, luglio 2025
- n. 295 - Acqua** - MTI4: la necessità di dare risposte ad un cambio di paradigma del servizio idrico, luglio 2025
- n. 294 - Acqua** - Le gare nel servizio idrico integrato: verso la riforma ARERA, giugno 2025
- n. 293 - Acqua** - L'industria idrica: tra fabbisogni di investimento, merito di credito e consolidamento, giugno 2025

Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito Laboratorioref.it

LA MISSIONE.

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell'impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell'ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF è il "luogo ideale" sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di "razionalità economica", sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

PREMESSA

In questi ultimi anni, i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) sono stati oggetto di un forte interesse pubblico. Sono infatti una delle tipologie di rifiuto in maggiore crescita e al contempo fonte delle materie prime critiche, di cui c'è un crescente fabbisogno a livello mondiale. La gestione dei RAEE e le sue criticità sono stati oggetto di precedenti interventi in questa Collana di studi¹. In particolare, con riferimento al nostro Paese, abbiamo in più occasioni evidenziato gli aspetti della filiera ancora da migliorare, quali l'informazione nei confronti dei cittadini, le difficoltà della raccolta a causa del mancato decollo dei sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero" e le mancanze nella contabilizzazione di questi rifiuti, che presenta ancora zone d'ombra nelle quali quote anche rilevanti di RAEE sfuggono ai monitoraggi.

Nel corso del 2024, sono state aperte nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione per il mancato rispetto della disciplina comunitaria in materia di gestione dei RAEE. Come conseguenza, a settembre 2024 con il D.L. n. 131 (c.d. "Decreto Salva Infrazioni"), convertito e modificato dalla Legge n. 166 del 14.11.2024, sono state emanate una serie di misure.

Le innovazioni introdotte puntano a semplificare i meccanismi "uno contro uno" e "uno contro zero" e ad ampliare il raggio di azione del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR, dall'inglese "*Extended Producer Responsibility*"). Tra le misure, viene rinforzata l'importanza delle attività di comunicazione e informazione nei confronti dei consumatori, già previste nelle norme previgenti ma evidentemente non sviluppate a sufficienza. Infatti, cittadini informati e consapevoli sul valore dei RAEE, sulle opzioni di smaltimento e sui rischi di una gestione scorretta, sono condizione imprescindibile affinché il sistema possa funzionare.

Il presente *Position Paper* esamina le misure recentemente introdotte, passando in rassegna i principali punti deboli del sistema di gestione dei RAEE e provando a capire se le novità normative sono idonee ad accrescere la consapevolezza dei cittadini, migliorare i tassi di raccolta e la gestione dei RAEE, invertendo cioè quella rotta che ha portato all'avvio delle procedure di infrazione alle Direttive, dunque scongiurando anche future sanzioni.

¹ Per maggiori approfondimenti, si rimanda ai *Position Paper* n. 264: "[La gestione dei RAEE in Italia: è necessaria una svolta](#)", Laboratorio REF Ricerche, marzo 2024; n. 251: "[RAEE: prevenzione, riutilizzo e riciclo per rispondere al fabbisogno di materie prime critiche](#)", Laboratorio REF Ricerche, settembre 2023.

LE PROCEDURE DI INFRAZIONE EUROPEE

Le infrazioni comunitarie riguardano anche i RAEE

A luglio 2024, la Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in tema di rifiuti mediante l'invio di due lettere di costituzione in mora, che rappresentano il primo passaggio dell'*iter* per infrazione delle Direttive dell'Unione Europea (UE).

La prima lettera di costituzione in mora² è motivata dal non corretto recepimento della Direttiva Quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851).

Con le ultime modifiche apportate nel 2018, l'UE ha indicato obiettivi vincolanti per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani, con specifiche indicazioni volte a migliorare la gestione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse. Il recepimento della Direttiva (UE) 2018/851 era previsto entro luglio 2020: la Commissione ha constatato che l'Italia, così come rilevato per altri 10 Stati membri, non ha recepito correttamente diverse disposizioni della Direttiva modificata. In particolare, per il nostro Paese, alcuni dei punti carenti sono l'EPR, la garanzia di un riciclaggio di alta qualità, la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e l'attuazione di un sistema elettronico di tracciabilità.

La seconda lettera³, che allo stesso modo è stata inviata anche a tutti gli altri 27 Stati membri dell'Unione, è motivata dal mancato rispetto dei *target* vincolanti di raccolta e riciclo fissati dalla disciplina comunitaria per i rifiuti urbani, e nello specifico per diverse frazioni di rifiuti. Tra queste, per la raccolta, ci sono proprio i RAEE per i quali l'Italia, come la maggior parte degli Stati membri, [non è riuscita a raggiungere il tasso minimo di raccolta annuale previsto dalla Direttiva 2012/19/UE](#) (come modificata di recente dalla Direttiva (UE) 2024/884) corrispondente al 65% del peso medio delle apparecchiature immesse sul mercato nello Stato membro nei 3 anni precedenti (o, in alternativa, all'85% del peso dei RAEE generati nel territorio dello Stato in un certo anno).

A seguito dell'avvio delle procedure di infrazione, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha coinvolto tutti i soggetti impegnati nella gestione dei RAEE per individuare le problematiche che hanno impedito il raggiungimento del *target* di raccolta, al fine di elaborare una risposta esaustiva per la Commissione⁴.

La raccolta dei RAEE è il punto critico

L'apertura della procedura di infrazione sui tassi minimi di raccolta nei confronti di ben 27 Stati membri dimostra come la situazione italiana non sia un caso isolato: nel caso dei RAEE, più di metà degli Stati membri ancora non raggiunge l'obiettivo di raccolta previsto per il 2019, [con un tasso medio per i 27 Paesi del 40% nel 2022](#), peraltro in calo rispetto agli anni precedenti⁵. L'Italia, in questa situazione di diffuso ritardo, continua a collocarsi tra gli Stati con il tasso di raccolta più basso.

² INFR(2024)2097.


³ INFR(2024)2142.

⁴ È previsto infatti che, a seguito della lettera di costituzione in mora, lo Stato membro abbia due mesi di tempo per dare risposta, a seguito della quale la Commissione dovrà poi scegliere se archiviare la pratica o procedere nell'*iter* con la notifica di un parere motivato.

⁵ Per maggiori approfondimenti, si rimanda al *Position Paper* n. 251: "RAEE: prevenzione, riutilizzo e riciclo per rispondere al fabbisogno di materie prime critiche", Laboratorio REF Ricerche, settembre 2023.

IL TASSO DI INTERCETTAZIONE DEI RAEE IN ITALIA

Valori percentuali, anni 2021-2024



Fonte: elaborazione grafica Laboratorio REF Ricerche su dati CdC RAEE

**Il tasso di raccolta
in Italia è ben
lontano dal target
UE**

Nonostante l'incremento dei quantitativi di RAEE effettivamente trattati negli impianti (pari a 540.854 tonnellate nel 2024, circa 30.000 in più rispetto al 2023), negli ultimi anni le *performance* italiane in materia di tasso d'intercettazione dei RAEE evidenziano un *trend* decrescente. Secondo i dati del Centro di Coordinamento (CdC) RAEE⁶, il tasso di intercettazione nazionale è passato dal 34,56% nel 2021 al 29,64% nel 2024. Tali valori risultano significativamente inferiori rispetto al *target* europeo di raccolta, pari al 65% della media dell'immesso al consumo degli ultimi 3 anni. Questo scostamento è riconducibile, in larga parte, all'aumento dell'immesso al consumo di AEE di tipo professionale.

Analizzando i Raggruppamenti R1-R5 che compongono la classificazione dei RAEE, con riferimento alla variazione dei quantitativi raccolti tra il 2023 e il 2024, è da registrarsi un decremento (-10,9%) nel settore R3 (TV e monitor). Si tratta dell'unico raggruppamento, assieme a quello dell'R5 (-0,3%), costituito dalle sorgenti luminose, a subire una battuta d'arresto. In miglioramento invece le *performance* nel 2024, rispetto al 2023, del Raggruppamento R4 (contenente IT, *Consumer electronics*, apparecchi di illuminazione privati delle sorgenti luminose, PED e altro) (+7,5%).

Sempre in materia di raccolta dei RAEE, rileva la recente proposta della [Commissione Europea](#) sul bilancio settennale 2028-2034, ove si prospetta l'introduzione di una tassazione per la mancata intercettazione dei RAEE rispetto al 100% dell'immesso al consumo, a carico di ciascuno Stato membro. Secondo le stime del CdC RAEE, l'Italia si troverebbe a dover versare 2,6 miliardi di euro all'anno, stanti gli attuali tassi di raccolta.

⁶ Fonte: "Gestione RAEE Report 2024", "Gestione RAEE Report 2023", "Gestione RAEE Report 2022", CdC RAEE.

LE MISURE INTRODOTTE DALL'ITALIA

Una prima risposta dell'Italia alle procedure di infrazione avviate a luglio 2024 è stato il D.L. 131 del 16.09.2024 poi convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 166 del 14.11.2024. Il Decreto detta misure urgenti in merito a diverse procedure di infrazione pendenti sul nostro Paese, partendo dalla considerazione che il loro numero complessivo è superiore alla media degli altri Stati membri dell'UE ad essa comparabili. Una parte è dedicata proprio alla gestione dei RAEE, visto che quest'ultimi contribuiscono in modo importante alle infrazioni in tema di rifiuti.

Procedure e adempimenti semplificati

Misure di semplificazione sulla raccolta dei RAEE e sull'EPR per il commercio *online* erano in fase di valutazione già all'inizio dell'estate del 2024, prima dell'invio delle lettere di costituzione in mora da parte della Commissione Europea, ad indicare che erano ben noti i punti deboli nella gestione dei RAEE ed i margini di miglioramento possibili nel recupero delle materie prime critiche. Nonostante questo, proprio nello stesso periodo in cui la Commissione decideva di procedere con l'apertura delle procedure di infrazione, in più occasioni queste misure sono state stralciate, prima dal testo del "Decreto sulle Materie Prime Critiche" (D.L. n. 84 del 25.06.2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 115 del 08.08.2024), quindi dal "Decreto Ambiente" (D.L. n. 153 del 17.10.2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 191 del 13.12.2024) che [era in lavorazione già nel corso dell'estate del 2024](#).

Le semplificazioni sono state infine inserite nel c.d. "Decreto Salva Infrazioni" di settembre 2024.

Fermo restando che quel che più conta è che si sia arrivati al risultato, l'impressione che se ne ricava è quella di un Paese che "corre ai ripari" solo dopo essere stato richiamato dalla Commissione Europea.

Semplificazioni per distributori e installatori

Per incentivare la gestione dei RAEE tramite i meccanismi "uno contro uno" e "uno contro zero", ancora poco conosciuti e sfruttati, la nuova norma ha modificato il D.Lgs. n. 49/2014 sulla gestione dei RAEE introducendo **varie semplificazioni a favore di distributori e installatori**, attori principali di questo sistema di ritiro.

La principale novità è che rivenditori, distributori e installatori **non devono più essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**: la categoria 3bis - che era nata a questo scopo - è stata infatti cancellata. Sebbene richiedesse una modalità semplificata di iscrizione, meno onerosa rispetto alle categorie ordinarie, rappresentava comunque un requisito in più che non facilitava il sistema. Il trasporto dei RAEE ritirati, inoltre, implicava uno specifico documento, una sorta di "formulario semplificato" in formati diversi per i diversi soggetti coinvolti, mentre ora è sufficiente un semplice DDT (documento di trasporto) come per una qualsiasi merce. Viene inoltre confermato dalla nuova norma che i distributori non sono soggetti agli obblighi di registrazione dei rifiuti previsti dalla normativa ambientale (registro carico/scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)).

Per non perdere la tracciabilità ed essere certi di censire in modo completo tutti i punti di raccolta esistenti, viene richiesto che gli operatori della distribuzione - per poter operare secondo questa modalità semplificata - si registrino nel portale del CdC RAEE indicando i propri luoghi di raggruppamento⁷. Può inoltre essere chiesto al CdC RAEE il ritiro dei rifiuti direttamente presso il

⁷ L'Art. 11 del D.Lgs. n. 49/2014 sui RAEE - nella versione ora modificata dal D.L. n. 131/2024 - prevede che: "Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

proprio punto di raccolta, già possibile prima delle modifiche normative ma che ora richiede una registrazione dedicata nel portale. Il ritiro dal CdC RAEE è gratuito se si garantisce un quantitativo minimo definito dagli specifici accordi di programma⁸.

Laddove il trasporto dai luoghi di raggruppamento avvenga ad opera del CdC RAEE i dati rientrano automaticamente nel monitoraggio effettuato da quest'ultimo, mentre nel caso il trasporto sia gestito autonomamente dal distributore, sarà suo onere inviare al CdC RAEE i dati corrispondenti. La norma non prescrive un termine massimo per la comunicazione, è solo previsto che avvenga a cadenza annuale; il CdC RAEE ha indicato per quest'anno il termine del 31.05.2025.

Per i trasportatori, non è previsto un obbligo di iscrizione al CdC RAEE, ma l'iscrizione può avvenire su base volontaria e non sono previsti limiti massimi per i quantitativi da trasportare. A tal proposito, il Comitato di Vigilanza e Controllo (CVC) sulla gestione dei RAEE ritiene una buona prassi - quella individuata dal CdC RAEE - di effettuare l'iscrizione al portale, anche per i trasportatori⁹.

Sebbene l'iscrizione dei rivenditori al portale del CdC RAEE sia obbligatoria, non erano previste sanzioni specifiche per chi non si iscrive ma, come avverte il CdC RAEE, una gestione che si avvalga delle modalità semplificate senza previa iscrizione potrebbe essere sanzionabile come gestione dei rifiuti non autorizzata comprendente anche rifiuti pericolosi¹⁰. Tuttavia, in sede di conversione del D.L. "Terra dei Fuochi" (approfondito nel prosieguo), sono state introdotte delle sanzioni per i distributori sia se non si registrano al portale del CdC RAEE sia se non comunicano i dati.

Va inoltre considerato che la norma non prevede obblighi di controllo da parte degli altri operatori della filiera come è previsto per il caso dei trasporti ad opera di soggetti iscritti all'Albo, in cui anche i destinatari sono tenuti a verificare l'idoneità dei produttori e dei trasportatori: anche questo aspetto rende più difficile l'individuazione dei casi di mancata iscrizione al portale.

Sono previste invece, sin dall'istituzione del sistema "uno contro uno" con il D.Lgs. n. 49/2014, **sanzioni a carico dei rivenditori che si rifiutano di ritirare i RAEE dai consumatori secondo tale sistema.**

Per ribadire l'importanza di monitorare tutti i flussi di RAEE anche per quella parte di rifiuti in uscita dai Centri di Raccolta comunali, nell'Accordo di Programma 2025 ANCI-CdC RAEE, sulla gestione dei Centri di Raccolta è stato previsto specificamente che tutti i dati relativi ai RAEE domestici avviati direttamente a trattamento (da Comuni o aziende di raccolta) devono essere comunicati al CdC RAEE.

compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5 ... Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006..."

⁸ È inoltre prevista una procedura di iscrizione massiva per i distributori che abbiano più di sessanta siti fisici da iscrivere, come possono essere le grandi catene di distribuzione.








⁹ Fonte: "Delibera del Comitato sull'iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAEE per facilitare le procedure semplificate di raccolta dei RAEE secondo modalità "1 contro 1" e "1 contro 0", MASE, CVC sulla gestione dei RAEE (Art. 35 del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (Art. 19 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188), 21.02.2025.

¹⁰ Fonte: "Il sistema RAEE e gli obblighi in materia di raccolta dei RAEE per gli operatori della distribuzione" (webinar), del 04.03.2025, e "Nota di chiarimento del Cento di Coordinamento RAEE alla Legge 166/2024 per gli operatori del commercio", del 22.11.2024, CdC RAEE.

Aumentano i quantitativi depositabili agli LdR

Un'altra misura a sostegno del ritiro da parte dei distributori è **l'aumento del quantitativo massimo depositabile presso il luogo di raggruppamento**, in precedenza fissato in 3.500 kg per complesso dei RAEE¹¹ e ora ampliato ad un quantitativo massimo equivalente per ciascun raggruppamento. Da un lato, questa novità consente maggiori possibilità di deposito e riduce gli oneri per il trasporto a carico dei distributori; dall'altro lato, le aree di deposito devono presentare le caratteristiche idonee richieste dalla norma¹² giacché accumuli eccessivi di RAEE comportano maggiori rischi dal punto di vista ambientale. Pertanto, è importante che ci sia la giusta sensibilità da parte dei proprietari di questi siti e controlli sul territorio che correggano le condotte poco attente.

LO SCHEMA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI PER I RAEE DEL "DECRETO SALVA INFRAZIONI"

-  La responsabilità della corretta gestione dei RAEE è attribuita al Distributore, che può incaricare trasportatori terzi.
-  La categoria 3-bis è abrogata: non è più richiesta l'iscrizione all'Albo per la gestione dell'1 contro 1 e l'1 contro 0 in forma semplificata.
-  È richiesta l'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE dei luoghi di deposito preliminare per gestire in forma semplificata i RAEE in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0.
*La norma non prevede una specifica e obbligatoria iscrizione per i trasportatori di RAEE gestiti in modalità semplificata. In attesa di specifiche indicazioni da parte del legislatore, il Centro di Coordinamento RAEE consiglia al trasportatore incaricato di iscriversi al portale del CdC stesso (servizio H1)
-  È richiesta la comunicazione annuale dei RAEE gestiti al CdC RAEE
-  Non è più previsto l'uso degli allegati al DM 65/2010 per il trasporto (norma abrogata) ma l'uso del DDT
-  I quantitativi massimi trasportabili in semplificata non sono specificati dalla normativa, ma sono definiti i quantitativi massimi per il deposito preliminare.
-  Sanzioni? Previste per mancato ritiro dei RAEE (da 150 a 400 euro – art. 38 d.lgs. 49/2014). Attualmente non sono previste sanzioni per la mancata iscrizione, che rappresenta però un obbligo per operare in semplificata (in caso contrario gestione ordinaria o violazione di legge; potenziale gestione illecita dei rifiuti)

Fonte: CdC RAEE

¹¹ Tale quantitativo era elevato a 3.500 chilogrammi per i raggruppamenti RAEE n. 1, 2 e 3 e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5, solo nel caso in cui i RAEE fossero ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali in categoria ordinaria.

¹² Il D.Lgs. n. 49/2014 prevede che: "I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo (Art. 11 "Ritiro di AEE secondo i sistemi 'uno contro uno' e 'uno contro zero' ", N.d.R.) possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose".

Il ritiro gratuito “uno contro uno” anche per i RAEE professionali

Arriva il ritiro gratuito “uno contro uno” anche per i RAEE professionali

Un altro fronte di ampliamento della disciplina dei RAEE è la **possibilità del ritiro gratuito in ragione di “uno contro uno” anche per i RAEE professionali**: a differenza del caso dei RAEE domestici, per i RAEE professionali il ritiro da parte dei distributori incaricati non rappresenta un obbligo per i rivenditori ma solo una facoltà, secondo quanto statuito dal nuovo Art. 11 del D.Lgs. n. 49/2014, come modificato dalla Legge n. 166/2024. Laddove decidano di aderire al ritiro, è comunque prevista la registrazione al portale del CdC RAEE anche per questi luoghi di raccolta. La gestione dei RAEE professionali ha finora goduto di limitati canali di recupero, rimanendo all'interno di un perimetro produzione-utilizzo-conferimento quasi totalmente in capo ai produttori stessi. In teoria, i Centri di Raccolta comunali potrebbero consentire il conferimento anche di questi rifiuti ma nella pratica è molto raro, considerando che si tratta di rifiuti speciali a tutti gli effetti, che necessitano di spazi anche ampi e richiedono specifica documentazione di trasporto con tutti gli oneri, anche di controllo, che ne derivano. Il contributo di questa misura introdotta dal Decreto rischia di essere limitato, visto che si tratta di una misura solo volontaria, ma indica l'intenzione di rivolgere l'attenzione anche a questi RAEE, che sono certamente più rilevanti in termini di quantitativi per ogni utenza rispetto a quelli di origine domestica.


Responsabilità del produttore e commercio elettronico

Si rafforza l'EPR per l'online

Le modifiche della normativa hanno puntato l'attenzione anche sul **commercio online**, che rappresenta una fetta importante del totale, ma su cui le versioni precedenti della norma non entravano nel dettaglio. In particolare, con la Legge n. 166/2024, è stato introdotto l'Art. 178-quater - del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale, TUA) - dedicato specificatamente alle **modalità di adempimento degli obblighi di EPR nel commercio elettronico**. Il nuovo riferimento normativo conferma che qualsiasi produttore che immette sul mercato nazionale - mediante piattaforme di commercio elettronico - un prodotto sottoposto ad EPR, è soggetto all'EPR stessa e ai conseguenti obblighi previsti dal TUA. Parimenti, vengono definite in modo specifico le modalità per rispettare i requisiti richiesti. I produttori che immettono sul mercato nazionale prodotti mediante *marketplace* virtuali adempiono agli obblighi di EPR (come adesione ai Consorzi, comunicazione dei dati su immissione nel mercato, raccolta, trattamento, versamento dei contributi) anche avvalendosi dei servizi offerti dai gestori della piattaforma di commercio elettronico, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori medesimi e i Consorzi ovvero i Sistemi di Gestione, ai sensi dell'Art. 237. Nel Registro Nazionale dei Produttori, inoltre, viene implementata una sezione dedicata ai gestori delle piattaforme di *e-commerce* e ai produttori che si avvalgono di tali piattaforme. Parimenti, il nuovo Art. 11 del D.Lgs. n. 49/2014, come emendato sempre dalla Legge n. 166/2024, sancisce che i **distributori che vendono a distanza**, inclusa la televendita e la modalità elettronica, possono usufruire del **luogo di ritiro** e di quello **di deposito preliminare** alla raccolta **di un altro distributore che non opera a distanza oppure organizzarsi autonomamente**.

In Italia, il valore degli acquisti di *online* è in continua crescita da molti anni e l'elettronica di consumo in particolare rappresenta la quarta categoria più acquistata *online* nel 2024, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente.

GLI ACQUISTI ECOMMERCE B2C IN ITALIA TRA PRODOTTI E SERVIZI



Già nel 2023, Amazon - che in Italia collabora con più di 21mila imprese - aveva in qualche modo anticipato l'applicazione della normativa avviando un accordo di programma con MASE e Consorzio ERP Italia per supportare le imprese italiane negli obblighi normativi anche nei casi di vendita *online*, garantendo la trasparenza della filiera, il versamento dell'eco-contributo e la condivisione dei dati sulla raccolta. L'accordo ha introdotto un modello sperimentale di EPR per i *marketplace online* sulla base di un modello di conformità semplificato da applicare a tutti i prodotti immessi sul mercato attraverso le piattaforme *online*.

Le novità del D.L. "Terra dei Fuochi"

Il D.L. "Terra dei Fuochi" spinge ulteriormente sulla raccolta dei RAEE

Ulteriori novità sono emerse durante l'*iter* di **conversione parlamentare del D.L. n. 116/2025**, relativo al contrasto alle attività illecite nel settore dei rifiuti, alla bonifica dell'area c.d. "Terra dei Fuochi" e all'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. Il testo finale prevede delle nuove modifiche al D.Lgs. n. 49/2014. L'intento è contrastare l'abbandono dei rifiuti ed intercettare maggiori quantitativi di RAEE. Nello specifico, al comma 1 dell'Art. 11 del D.Lgs. n. 49/2014, viene previsto che **i distributori** - contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata - **possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE dai nuclei domestici**, a titolo gratuito e **senza l'obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente**. Si tratta di una misura che va nella giusta direzione di accrescere i quantitativi di RAEE raccolti, semplificando le modalità di consegna per i cittadini-utenti. Inoltre, vengono rafforzati gli obblighi di comunicazione dei luoghi di raggruppamento, al fine di potenziare l'attività di raccolta dei Consorzi e dei Sistemi Individuali, prevedendo sanzioni per i distributori sia se non si registrano al portale del CdC RAEE sia se non comunicano i dati.

L'EPR dei pannelli fotovoltaici

Un gruppo di RAEE che non è stato preso in considerazione nelle ultime modifiche della legge, e la cui gestione presenta ancora molte criticità, è quello dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Rispetto alle altre AEE, questi dispositivi sono di recente introduzione e avendo una vita media più lunga di quella delle altre apparecchiature hanno iniziato a generare rifiuti solo negli ultimi anni, tant'è che solo nel 2012 sono stati compresi nel sistema di EPR come gli altri RAEE.

I pannelli più vecchi iniziano quindi solo ora ad essere sostituiti diventando rifiuti. A questo, si aggiungono sempre più spesso gli smaltimenti di pannelli danneggiati dagli eventi meteo estremi: basti pensare che nel luglio del 2023 tra [Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto](#) si sono verificate ben 46 violente grandinate, e solo tra le province di [Padova, Vicenza, Treviso e Verona](#) sono andati distrutti il 30% dei pannelli installati.

Dai dati sulla raccolta dei RAEE, si può quindi notare che dopo il calo che tutti i RAEE hanno avuto fino al 2022, dal 2023 il raggruppamento che ha visto aumentare più di altri i quantitativi raccolti è proprio l'R4, che comprende anche i pannelli fotovoltaici.

Parliamo quindi di un tipo di rifiuto che diventerà nei prossimi anni uno dei più critici, e allo stesso tempo più preziosi da gestire, considerando che l'installazione del fotovoltaico è in crescita e che solo tra il 2023 e il 2024 [la produzione nazionale netta di energia da questa fonte è aumentata del 19,3%](#).

Eppure, la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici si svolge ancora oggi in un contesto piuttosto caotico, a causa di un panorama normativo particolarmente complesso.

Il D.Lgs. n. 49/2014, che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE, introduce due importanti distinzioni riguardanti i pannelli fotovoltaici: esso suddivide i pannelli in incentivati e non incentivati dal Conto Energia, oltre che in domestici (potenza nominale uguale o superiore ai 10 kW) e professionali (potenza nominale inferiore ai 10 kW).

Il Conto Energia è un programma di incentivazione che prevede il pagamento di una tariffa per ogni kWh di energia fotovoltaica prodotto da impianti fotovoltaici, introdotto nel 2005 e cessato nel 2013. Per gli impianti fotovoltaici che beneficiano di questo programma, la copertura dei costi di gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici può avvenire tramite due modalità alternative di finanziamento a carico del detentore dei pannelli: (i) il trattenimento da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di una quota pari a 20 €/pannello (erano 10 €/pannello precedentemente all'introduzione della Legge 2 febbraio 2024, n. 11), che verrà restituita previa presentazione di un documento attestante la corretta gestione del fine vita; o (ii) il versamento di una garanzia finanziaria pari a 10 €/pannello in uno dei Sistemi Collettivi riconosciuti^a.

Per quanto riguarda i pannelli non incentivati dal Conto Energia, occorre distinguere tra quelli immessi sul mercato prima del 12.04.2014 e quelli immessi dopo il 02.02.2016. Nel primo caso, per i pannelli domestici vige un sistema di finanziamento generazionale: il detentore del pannello può conferire gratuitamente i moduli di cui intende disfarsi presso un Centro di Raccolta collettivo, mentre i costi della gestione a fine vita di tali moduli sono ripartiti tra i produttori presenti sul mercato anno per anno^b. Per i pannelli professionali

immessi prima del 12.04.2014, invece, i costi del fine vita ricadono sul produttore che fornisce un'apparecchiatura equivalente, secondo la logica "uno contro uno", oppure, negli altri casi, direttamente sul detentore^c.

Per i pannelli immessi sul mercato dopo il 02.02.2016, i Sistemi Individuali e Collettivi hanno adottato un meccanismo di garanzia finanziaria analogo a quello previsto per i pannelli fotovoltaici incentivati: a ciascun pannello è associato un contributo, definito dal Consorzio a cui aderisce il produttore, destinato a coprire i costi di gestione del fine vita quando i pannelli diventeranno rifiuti^d. A differenza dei pannelli incentivati, però, in questo caso non è previsto un contributo minimo fissato dalla normativa, con la conseguenza che si è innescata una vera e propria competizione al ribasso tra i Consorzi. Ne deriva il rischio concreto che, quando questi pannelli giungeranno a fine vita, le risorse accantonate non risultino sufficienti a coprire i costi di gestione dei rifiuti. A partire dal 27.09.2020, infine, il contributo ambientale deve essere versato in un fondo vincolato (*trust*)^e che deve possedere le medesime caratteristiche individuate dal GSE nel relativo disciplinare tecnico^f.

Ad ogni modo, l'Art. 24-bis comma 1 del D.Lgs. n. 49/2014 stabilisce che il finanziamento dei RAEE fotovoltaici spetti sempre al produttore, indipendentemente dalla data di immissione e dalla tipologia d'uso, e ciò rappresenta una forte contraddizione normativa.

Considerando inoltre l'importanza crescente di questa filiera e le peculiarità che la rendono diversa rispetto agli altri RAEE, potrebbe essere opportuna l'istituzione di un **raggruppamento ad hoc per i pannelli fotovoltaici** di tipo domestico. Attualmente, infatti, ricadono nel gruppo R4 assieme all'elettronica mista mentre un raggruppamento dedicato consentirebbe di migliorarne la contabilizzazione. Inoltre, tale assimilazione permetterebbe di eliminare il doppio finanziamento attualmente previsto per i moduli domestici - vale a dire sia il versamento nei *trust*, sia l'eco-contributo destinato al finanziamento del raggruppamento R4 - mantenendo unicamente il versamento di un contributo EPR non vincolato a un fondo *trust*.

^a Novità introdotta dal D.Lgs. n. 118/2020, in modifica al D.Lgs. n. 49/2014.

^b Art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 49/2014.

^c Art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 49/2014.

^d Art. 40 del D.Lgs. n. 49/2014.

^e Il *trust* è uno strumento giuridico-finanziario che consente di segregare le garanzie finanziarie accantonate per ciascun pannello fotovoltaico, destinate a essere utilizzate esclusivamente per la gestione dei moduli una volta dismessi. Tali somme vengono "liberate" al momento in cui si rende necessario affrontare il fine vita dei pannelli, al termine della loro vita utile. Il fondo è gestito da un soggetto terzo (*trustee*), esterno rispetto al Sistema Collettivo. Inoltre, esso non è pignorabile, deve essere rendicontato su richiesta del GSE ed è sottoposto al controllo di un garante indipendente.

^f Art. 24-bis, introdotto tramite il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118, entrato in vigore il 27.09.2020. Per le caratteristiche che un fondo *trust* deve possedere, si veda il [Disciplinare tecnico GSE](#).

Rinforzate le attività di comunicazione e informazione al consumatore

Il 3% dei ricavi dei Sistemi Collettivi deve andare alla comunicazione

Un'importante novità introdotta dal D.L. n. 131/2024 consiste **nell'attenzione che finalmente si è deciso di dedicare alle attività di comunicazione e informazione**, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della corretta raccolta dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del riciclo. A tal fine, viene stabilito che i Sistemi Collettivi destinino ogni anno almeno il 3% del totale dei ricavi dell'anno precedente a progettare, realizzare e finanziare delle iniziative di comunicazione.

A tal proposito, una recente delibera del CVC RAEE (il Comitato istituito presso il MASE che vigila e controlla i RAEE) ha definito le modalità di calcolo del 3%, ove il totale dei ricavi è da intendersi comprensivo di tutte le voci di ricavo del Sistema Collettivo, non solamente di quelle derivanti dagli eco-contributi¹³. L'implementazione di programmi di comunicazione e sensibilizzazione andrebbe rivolta innanzitutto al conseguimento degli obiettivi di recupero dei RAEE, *in primis* per centrare il *target* del 65% della raccolta.

Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 30.04.2026 sui programmi realizzati nel 2025 con il 3% dei ricavi del 2024, i Consorzi dovranno inviare al MASE una relazione dettagliata che descriva i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesti i costi sostenuti. In caso di mancata realizzazione di tali misure, sono previste sanzioni, anche questo elemento di novità rispetto alla normativa precedente: i Consorzi inadempienti saranno tenuti a pagare una sanzione tra l'1% e il 3% dei ricavi dell'anno precedente, quota che verrà riassegnata dal Ministero e destinata a programmi di comunicazione e informazione. Già negli accordi di programma vigenti, erano stati previsti dei fondi dedicati a sensibilizzare i consumatori sul corretto conferimento dei RAEE. [L'Accordo di Programma tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani \(ANCI\) e il CdC RAEE](#) per la gestione presso i Centri di Raccolta prevede che i produttori iscritti al CdC RAEE mettano a disposizione degli iscritti un Fondo comunicazione sui RAEE pari a 1,2 milioni di euro per i tre anni di validità dell'accordo, da erogarsi tramite specifici bandi, per la realizzazione di progetti di comunicazione locale. Tale misura era già prevista nell'accordo vigente per il 2022-2024 e, senza sostanziali modifiche, è stata riconfermata per il rinnovo del 2025-2027.

Anche [l'Accordo di Programma esistente del CdC RAEE e le Associazioni dei Rivenditori e i Centri Assistenza](#), valido per il periodo 2022-2024 e attualmente in attesa di rinnovo, prevede che i produttori aderenti al CdC RAEE mettano a disposizione un fondo pari a 300mila euro in tre anni per azioni di sensibilizzazione verso i consumatori realizzate da parte dei distributori: anche i distributori sono dunque chiamati a realizzare campagne di sensibilizzazione nei confronti dei consumatori.

La nuova normativa dedica più risorse a queste attività chiedendo un impegno di spesa maggiore a tutti i produttori, anche al di fuori del CdC RAEE e del circuito dei Centri di Raccolta Comunali.

È utile evidenziare che - sebbene l'impegno economico sia in gran parte a carico dei produttori - affinché le iniziative di comunicazione abbiano efficacia, è necessario l'impegno congiunto da parte di tutti gli attori della filiera, soprattutto da parte di chi ha il contatto diretto con i consumatori, ovvero i rivenditori e i centri di assistenza, che è essenziale che informino in modo chiaro sulle possibilità del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero". Fatto, questo, che finora non è sempre avvenuto, probabilmente anche a causa delle difficoltà gestionali a cui gli stessi soggetti sarebbero dovuti andare incontro.

Sarebbe inoltre utile rendere più trasparente e comprensibile per i cittadini il sistema di finanziamento che parte dal contributo pagato al rivenditore e che arriva al Sistema Collettivo a copertura dei costi degli smaltimenti. Le attività di comunicazione dovrebbero puntare a rendere chiaro ai

¹³ Fonte: "Delibera Comitato su Interpretazione dell'art. 14-bis, comma 1, punto a) del decreto legislativo 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. "salva-infrazioni") - convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166 - relativamente al modo corretto di intendere l'espressione "3 per cento del totale dei ricavi" dei sistemi collettivi ai fini di "finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini", MASE, CVC sulla gestione dei RAEE (Art. 35 del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (Art. 19 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188), 28.07.2025.


cittadini come contribuiscono al corretto smaltimento nel momento stesso dell'acquisto di un'apparecchiatura, come funziona il meccanismo di ritiro e quale siano le performance del modello di gestione, affinché possano dare un senso concreto ad un costo che rischia di risultare solo come un ulteriore balzello sul prezzo di acquisto.

La conoscenza dei consumatori e le campagne di informazione

La sensibilità e la conoscenza da parte dei consumatori resta un punto debole del sistema, come confermato anche da molte indagini. Nel 2022, Erion WEEE ha effettuato un'indagine su un campione di 1.000 persone sul territorio nazionale in età tra i 18 e i 75 anni più un campione aggiuntivo di 400 giovani tra i 18 e i 26 anni. L'indagine è stata aggiornata nel 2024.

Dai dati, emerge innanzitutto che ben il 61% degli italiani intervistati ha in casa apparecchi elettrici non più funzionanti, con una media di 3 apparecchi per ogni persona. Tra i motivi del mancato smaltimento, oltre alla speranza di poterli riparare o di recuperarne delle parti, c'è anche - in un caso su quattro - la mancanza di conoscenza su come procedere e - in un caso su sei - la difficoltà di raggiungere il Centro di Raccolta.

IL MOTIVO DEL MANCATO CONFERIMENTO PER GLI APPARECCHI DISMESSI PRESENTI IN CASA



Fonte: elaborazione grafica Laboratorio REF Ricerche su dati indagine Erion WEEE-Ipsos


La quota di conferimenti di RAEE errati è di circa l'11%, quindi contenuta, ma dal punto di vista della comunicazione è interessante rilevare che tra chi ha effettuato conferimenti errati ben l'87% è convinto di non aver sbagliato; il 53% degli intervistati afferma di aver già sentito parlare di RAEE ma tra i giovani questa percentuale scende al 40%.

In generale, emerge che - tra chi conferisce correttamente i RAEE - il destino più utilizzato è il Centro di Raccolta rispetto ai negozi di elettronica; un terzo degli intervistati segnala l'esigenza di aumentare le iniziative di comunicazione e di informazione sulle corrette procedure di smaltimento e sui luoghi di conferimento e c'è ancora poca conoscenza delle possibilità offerte dai sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero": solo un intervistato su due ne è al corrente.


Preoccupa constatare che circa il 20% degli intervistati non conosce i rischi specifici di un errato conferimento dei RAEE per l'ambiente, laddove tra i giovani la percentuale sale al 32%; c'è anche poca consapevolezza del valore dei RAEE come risorsa strategica per la presenza di materie recuperabili, con meno del 50% dei cittadini che ne conosce il valore. Delude vedere che i dati relativi ai cittadini più giovani sono in molto casi peggiori di quelli riferiti all'intera popolazione, con qualche miglioramento solo in periodi interessati da specifiche campagne di comunicazione, segno che queste ultime sono utili per aumentare la sensibilità ma che [occorre una strategia permanente per raggiungere risultati duraturi](#).

"SE DOVESSE SMALTIRE UNO DI QUESTI OGGETTI, SENZA SOSTITUZIONE CON UNO NUOVO, DOVE LO CONFERIREBBE?"

ITALIA



GIOVANI



Fonte: elaborazione grafica Laboratorio REF Ricerche su dati indagine Erion WEEE-Ipsos

Nel 2023 è stata inoltre condotta un'altra indagine, di carattere più locale perché limitata alla città di Torino, organizzata da Erion WEEE, per verificare la consapevolezza dei cittadini e i loro comportamenti in tema di AEE. Lo studio è stato realizzato su un campione di 1.000

cittadini con un *focus* di 500 giovani tra i 18 e i 26 anni. I risultati non sono confortanti perché emerge che il 69% dei torinesi non conosce il significato dell'acronimo RAEE e il 59% non lo ha mai neanche sentito nominare; di 14 tipologie di apparecchi proposte, il 30% degli intervistati ne conferirebbe almeno 1 in modo sbagliato, pur convinto di agire correttamente. Un 19% degli intervistati poi si è affidato a ditte di sgomberi per disfarsi dei RAEE (i dati nazionali sono ben peggiori, parlano del 32%), abitudine che favorisce la perdita di tracciabilità nella gestione di tali rifiuti. Analizzando, poi, il livello di conoscenza del servizio "uno contro uno", è emerso che il 20% non ne conosce l'esistenza. Ben il 67% non conosce l'esistenza del servizio "uno contro zero".

A seguito dell'indagine a settembre 2023 è stata avviata [la campagna organizzata da Erion WEEE e AMIAT S.p.A. Torino che ha previsto affissioni stradali e attività di educazione ambientale presso le scuole.](#)

I PUNTI DEBOLI DEL SISTEMA E LE NOVITÀ DELLA NUOVA LEGGE

Le misure introdotte della nuova legge agiscono su più fronti e incidono sui principali punti deboli del sistema. Alcuni effetti si possono osservare già ora, a pochi mesi di distanza dell'introduzione, mentre altri produrranno i loro effetti solo tra qualche tempo.

Cosa serve al sistema RAEE?

Ripercorrendo la filiera di gestione dei RAEE dal momento in cui da apparecchiature diventano rifiuti, si potevano individuare, già prima del c.d. "Decreto Salva Infrazioni", **tre punti chiave su cui è necessario lavorare per innalzare il tasso di raccolta:**

1. **Agevolare i conferimenti:** è necessario agire perché il conferimento sia semplice e immediato, fornendo una rete capillare di punti di raccolta a cui non sono richiesti troppi appesantimenti burocratici, senza rinunciare ad un adeguato sistema di controllo.
2. **Migliorare la rete di monitoraggio dei RAEE gestiti**, per includere tutti i possibili percorsi di raccolta e trattamento senza zone d'ombra.
3. **Educare ad una corretta identificazione dei RAEE** e, quindi, al corretto conferimento. Come visto nel sondaggio realizzato per conto di Erion WEEE, emerge che solo poco più del 50% degli italiani ha già sentito la parola RAEE, più del 30% non conosce l'esistenza del servizio di ritiro "uno contro uno" mentre si sale a più del 50% per il ritiro "uno contro zero". Si verifica spesso, pertanto, che apparecchi elettronici funzionanti ma non più utilizzati, o anche non più funzionanti, restino depositati in casa oppure vengano eliminati in modo scorretto, ad esempio tra i rifiuti ingombranti o nella frazione non riciclabile, perdendo risorse preziose. E' questo un segnale di poca sensibilità e di scarsa informazione, che dimostra quanto sia necessario lavorare sulla informazione e la comunicazione al consumatore.

A conferma di queste criticità, il "[Piano Strategico 2025](#)" del CdC RAEE, oltre all'obiettivo di intercettare e monitorare un maggior quantitativo di RAEE, individua come capisaldi la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con i soggetti coinvolti nella filiera, con azioni mirate nei confronti di rivenditori e centri assistenza, informando sulla normativa e sulle modalità di rendicontazione dei RAEE gestiti e facendo formazione di tipo operativo, nonché con campagne di educazione ambientale dirette ai cittadini.

I punti di raccolta sul territorio

La rete di raccolta


Esistono diverse tipologie di punti di raccolta disponibili per il conferimento dei RAEE da parte dei cittadini; formalmente il CdC RAEE li distingue in:

- Centri di Raccolta (CdR), predisposti dai Comuni e accessibili ai cittadini.
- Luoghi di Raggruppamento (LdR), dove il distributore effettua il raggruppamento dei RAEE consegnati dai consumatori secondo le modalità "uno contro uno" e "uno contro zero", in attesa che vengano ritirati dai Sistemi Collettivi.
- Altri servizi di ritiro, che possono essere:
 - luoghi di raccolta per i RAEE ritirati secondo le modalità "uno contro uno" e "uno contro zero" da parte di installatori e centri di assistenza tecnica;
 - luoghi di raccolta dove i grandi utilizzatori di AEE, come centri di ricerca, ospedali e aeroporti, collocano i RAEE "Dual use"¹⁴ generati nell'ambito della propria attività;
 - luoghi di raccolta realizzati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi.

Nel grafico seguente, sono rappresentati i punti di raccolta dei RAEE a disposizione nel territorio nazionale negli anni 2023, 2024 e 2025. Si può notare che nel 2024 c'è stato un sensibile aumento degli LdR o degli altri punti di ritiro diversi dai CdR.

I PUNTI DI RACCOLTA DEI RAEE

N. siti, anni 2023-2025, valori scaricati in data 01.10.2025



Fonte: elaborazione grafica Laboratorio REF Ricerche su dati CdC RAEE

Senza dubbio questa è la conseguenza dell'entrata in vigore del D.L. n. 131/2024 che, nel superare l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, richiede ai rivenditori di AEE l'iscrizione al portale del CdC RAEE dei siti dove sono depositati i RAEE ritirati ai consumatori.


¹⁴ RAEE che pur non avendo origine domestica, sono per tipologia e quantità equivalenti a quelli domestici.

Alcuni di questi presentano caratteristiche tali da poter usufruire direttamente del ritiro da parte del CdC RAEE, altri no. In tal caso, i rifiuti vengono conferiti ai CdR oppure direttamente agli impianti di trattamento¹⁵.

Va considerato inoltre che prima dell'entrata in vigore della legge i rivenditori erano tenuti a registrarsi al portale solo se desideravano chiedere un servizio di ritiro, servizio che poteva essere svolto solo rispettando le condizioni minime definite dall'accordo di programma. Con le nuove disposizioni, è ora necessario registrarsi indipendentemente dal fatto che poi venga richiesto il servizio di ritiro al CdC RAEE: questa innovazione ha consentito l'emergere di numerosi operatori, e con essi anche di LdR che prima non erano censiti. Come si può vedere dal grafico sottostante, che rappresenta il numero di rivenditori di AEE registrati nel portale del CdC RAEE, proprio negli ultimi mesi dell'anno si è verificato un aumento repentino di registrazioni, con un incremento di circa un migliaio di operatori solo nel mese di dicembre¹⁶. La tendenza incrementale è proseguita anche nel primo semestre 2025, poiché il [CdC RAEE](#) riporta un valore di 14.252 punti vendita iscritti al portale sull'intero territorio nazionale.

IL NUMERO DI ISCRIZIONI AL SISTEMA RAEE DA PARTE DEI PUNTI VENDITA

Iscrizioni mese per mese, anno 2024



Fonte: elaborazione grafica Laboratorio REF Ricerche su dati CdC RAEE

L'aumento di siti di raccolta alternativi ai CdR comunali dovrebbe comportare nei prossimi mesi anche un aumento dei RAEE raccolti presso di essi, che sino ad oggi avevano un peso marginale. Osservando i dati dell'ultimo anno, delle circa 358mila tonnellate di RAEE raccolte, meno di 80mila tonnellate¹⁷ sono state gestite in siti di raccolta diversi dai CdR comunali, quali appunto gli LdR e gli altri servizi di ritiro.

¹⁵ Secondo l'accordo di programma vigente tra il CdC RAEE e le associazioni di categoria della distribuzione, per effettuare il ritiro è richiesto che sia garantito un numero minimo di giorni e ore di accesso al luogo di raggruppamento nonché delle quantità minime di RAEE da ritirare, diverse per i diversi raggruppamenti.

¹⁶ Fonte: "2024 Rapporto RAEE - I dati ufficiali sulla raccolta dei rifiuti elettronici in Italia", CdC RAEE.

¹⁷ Fonte: "I Dati della Raccolta 2024", CdC RAEE.

Se parallelamente ai dati sui siti di conferimento a disposizione, esaminiamo anche gli ultimi dati sui RAEE, a livello nazionale si può notare un aumento della raccolta nel 2024, dopo il deciso calo dei due anni precedenti. Considerando che la normativa di semplificazione è entrata in vigore negli ultimi mesi del 2024, tale incremento dovrebbe rappresentare il segnale di un cambio di passo.

Il miglioramento della rete di monitoraggio

Va migliorato il monitoraggio dei RAEE

Anche per i RAEE intercettati nel circuito legale, i dati rivelano criticità e discrepanze tra i numeri derivanti dalle diverse fonti a disposizione, a dimostrazione del fatto che il sistema di monitoraggio non è riuscito sino ad oggi a coprire in modo completo l'intera filiera di raccolta e trattamento dei RAEE, lasciando zone d'ombra dove si perdono le tracce di quantitativi anche ingenti di rifiuti. Come già rilevato nel 2022¹⁸, anche nel 2023 si conferma infatti una differenza evidente - ancora più accentuata dell'anno precedente - tra i dati raccolti da ISPRA e quelli del CdC RAEE, con un quantitativo di RAEE domestici raccolti di circa 274mila tonnellate nel primo caso e di circa 348mila per la seconda fonte¹⁹. Le motivazioni ipotizzate da ISPRA restano le stesse dell'anno precedente: l'attribuzione - presso i CdR comunali - di un codice differente rispetto a quello specifico dei RAEE, che troppo spesso sono classificati come ingombranti, e la presenza di flussi di rifiuti che dai distributori non passano poi per i CdR. Pertanto, se non comunicati, non vengono contabilizzati dai Comuni.

Parallelamente, i RAEE che non sono raccolti attraverso il circuito pubblico, perché conferiti a punti di raccolta diversi, quali ad esempio quelli organizzati dalla grande distribuzione, non ricadono tra i dati comunicati con i MUD dai Comuni.


La normativa vigente obbliga i produttori di AEE ad aderire ad un Consorzio, sia in forma individuale sia collettiva, ma non obbliga i soggetti che a vario titolo raccolgono i RAEE (es. Enti locali, gestori dei servizi di raccolta, rivenditori) ad affidarsi a tali Consorzi. I rifiuti possono, quindi, essere conferiti anche a impianti di trattamento che non sono fornitori dei Consorzi, ma che si procurano i RAEE direttamente dai soggetti che effettuano la raccolta. Chiunque abbia, però, in un impianto autorizzato, un codice elencato in autorizzazione riferibile ai RAEE, è tenuto ad iscriversi al portale del CdC RAEE e a rendicontare i quantitativi gestiti. La parte di flusso dal produttore del rifiuto fino all'impianto, nel caso dei non fornitori ai Consorzi, risultava finora però meno monitorata dal punto di vista della raccolta dei dati ed è per questo che le recenti modifiche normative hanno introdotto misure proprio per assicurare un più completo controllo anche di queste fasi.

Questo non significa che i rifiuti non censiti siano gestiti illegalmente, ma la mancanza di controllo rende permeabile il sistema a fuoriuscite di flussi di cui si perde la tracciabilità: per questo motivo, è necessario ricomprendere tutti i flussi nel monitoraggio e implementare i controlli.

¹⁸ Per maggiori approfondimenti, si rimanda al *Position Paper* n. 264: "La gestione dei RAEE in Italia: è necessaria una svolta", Laboratorio REF Ricerche, marzo 2024.

¹⁹ Fonte: "Rapporto Rifiuti Urbani Edizione 2024", ISPRA.

LO SCHEMA DEI DIVERSI PERCORSI DEI RAEE: DAI CITTADINI FINO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO



Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

Dalle case dei consumatori agli impianti di trattamento: i percorsi dei RAEE


Il CdC RAEE fornisce servizi a circa 4.200 Comuni. Di questi, per ben 700 Comuni, sia che si guardi ai dati del CdC RAEE sia ai dati ISPRA (che ha come fonte di dati i MUD delle raccolte comunali), non risulta alcun conferimento del Raggruppamento 2 (c.d. "grandi elettrodomestici bianchi", come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, etc). Questo raggruppamento è peraltro uno di quelli con il maggiore potenziale in termini di metalli facilmente monetizzabili (ferro, rame, alluminio) da recuperare, a dimostrazione di quanto importanti siano **i flussi RAEE dei quali si perde traccia**.

Una indagine realizzata nel 2023 da Erion WEEE e Altroconsumo^a ha seguito per sei mesi, dalle case dei consumatori fino alla loro destinazione finale, il percorso di circa 260 RAEE nei quali era stato installato un sistema di tracciamento GPS. Dei RAEE tracciati, è risultato che solo il 66% è giunto in uno degli impianti accreditati al CdC, rimanendovi per un periodo di tempo sufficiente a poter essere trattato correttamente. Circa l'11%, è stato trasportato in impianti registrati ma non accreditati dal CdC, che quindi non offrono le stesse garanzie di *standard* di trattamento, o comunque, anche quando transitati per

impianti accreditati, non vi è rimasto per un tempo sufficiente a consentire una corretta lavorazione. Infine, ben il 23% dei RAEE non sono mai transitati in impianti autorizzati al trattamento ma hanno raggiunto destinazioni diverse non idonee attraverso canali illegali, sfuggendo così ad ogni controllo.

Sempre da dati dell'indagine, emerge che nel 2022 su un totale di quasi 1.100 siti registrati come impianti di trattamento, il 96% dei RAEE domestici risulta trattato presso i 48 impianti accreditati secondo i requisiti del CdC RAEE mentre i 1.045 impianti non accreditati hanno trattato il restante 4%, il che suggerisce che i dati dei rifiuti transitati presso questi ultimi siano soltanto parziali. Secondo le stime di Erion WEEE, lungo la filiera si perdono le tracce di circa 400mila tonnellate di RAEE domestici, che equivalgono a quasi 3 milioni di grandi elettrodomestici (come frigoriferi, condizionatori e lavatrici) e a più di 400 milioni di piccoli elettrodomestici (come cellulari, microonde, radio).

I RISULTATI DEL TRACCIAMENTO DEI RAEE



Fonte: elaborazione e grafica Laboratorio REF Ricerche su dati indagine Erion WEEE-Altroconsumo

^a Fonte: "RAEE: Chi l'ha visto?", Indagine Erion WEEE e Altroconsumo, settembre 2023. Il campione non è rappresentativo ai fini statistici ma i risultati aiutano a dare un'idea di quanto sia frequente che i rifiuti, anche conferiti attraverso canali idonei, possano prendere la strada sbagliata.

Sostenere la raccolta dei RAEE professionali

Sulla base dei dati rendicontati dagli impianti di trattamento nel 2023 al CdC RAEE, i RAEE professionali rappresentano circa il 28% del totale²⁰. Anche in questo caso, però, si tratta di dati parziali perché in misura molto più consistente rispetto ai RAEE domestici quelli professionali sono oggetto di una gestione eterogenea, anche a causa anche della normativa, a partire da quella europea che ha lasciato finora un ruolo di secondo piano ai RAEE professionali.

Deve migliorare soprattutto la raccolta dei RAEE professionali

Nel caso dei RAEE professionali il ritiro "uno contro uno" viene garantito direttamente dai produttori nei confronti delle aziende utilizzatrici delle apparecchiature, senza coinvolgere i rivenditori.

Il CdC RAEE mette a disposizione un sistema informativo particolarmente strutturato e granulare per i RAEE domestici, rendicontando su base mensile l'andamento della raccolta a livello nazionale, per comune e per soggetto che ha in gestione uno o più siti di raccolta. Per quanto riguarda

²⁰ Fonte: Dati 2023, disponibili sul portale "Dichiarazione Impianti" del CdC RAEE.

i RAEE professionali, invece, le informazioni disponibili riguardano i dati relativi ai volumi trattati negli impianti e al confronto con i *target* di raccolta fissati a livello europeo.

Erion Professional, l'unico Consorzio dedicato ai RAEE professionali che fa parte del CdC RAEE, stima che **solo il 5-10% dell'immesso sul mercato venga raccolto e riciclato dai sistemi ufficiali** organizzati dai produttori. Il Consorzio ha registrato nel primo semestre 2024 un incremento del 71% dei ritiri rispetto allo stesso semestre del 2023, grazie all'implementazione di un modello introdotto già dal 2020 che replica quello dei RAEE domestici, e che serve a favorire il ritiro di questi rifiuti usufruendo di punti di raccolta dei RAEE su tutto il territorio nazionale gestiti dal Consorzio, attraverso il coinvolgimento diretto degli installatori di RAEE professionali.

Le modifiche introdotte dalla nuova legge ci ricordano, quindi, che esistono anche i RAEE professionali ma c'è bisogno di misure specifiche perché anche questa parte di sistema possa essere migliorata effettivamente.

Cosa chiedono gli operatori del trattamento? Il manifesto di EuRIC

Il dibattito sui RAEE si trova al centro delle discussioni anche a livello comunitario, alla luce dell'attesa revisione della Direttiva 2012/19/UE nell'ambito della definizione del c.d. "Circular Economy Act"^a. **EuRIC** - l'associazione europea delle aziende di riciclo - ha predisposto un documento, ove si può cogliere il punto di vista degli operatori del settore dei RAEE. Il **Manifesto programmatico** contempla 5 misure chiave:

1. **umentare la raccolta** dei RAEE;
2. consentire un **commercio libero ed equo** dei RAEE all'interno dell'UE;
3. **migliorare la riciclabilità delle AEE** attraverso la progettazione ecocompatibile e il Passaporto Digitale di Prodotto ("*Digital Product Passport*", DPP);
4. **eliminare gli ostacoli normativi e di mercato** all'effettiva circolarità delle AEE;
5. **proteggere** il futuro del settore del **riciclo** dei RAEE.

Per la raccolta, vengono proposte campagne di sensibilizzazione pubblica e il rafforzamento della rete dei punti di raccolta, grazie alle risorse dei regimi di EPR. Parimenti, si propone di stabilire degli *standard* minimi di raccolta per affrontare questioni come l'esposizione agli agenti atmosferici, la presenza di sostanze pericolose e i rischi di incendi ascrivibili alle batterie. Inoltre, andrebbe migliorata la tracciabilità e la contabilizzazione dei RAEE trattati.

Per il commercio dei RAEE nell'UE, è necessario creare un vero mercato unico per i rifiuti e i materiali riciclati, così da facilitare il recupero di materia. In tal senso, EuRIC ritiene che potrebbe giovare l'armonizzazione della classificazione dei rifiuti nella c.d. "Lista Verde", in maniera tale da favorire le spedizioni transfrontaliere, nonché la piena operatività il prima possibile del Sistema Digitale dell'UE per le Spedizioni dei Rifiuti.

In materia di *ecodesign*, EuRIC ritiene sia fondamentale l'allineamento e la coerenza tra la Direttiva RAEE rivista e il Regolamento sulla Progettazione Ecocompatibile per i Prodotti Sostenibili. Nell'ambito di tale Regolamento, il DPP può essere uno strumento uti-

le a supportare il riciclo dei RAEE. L'implementazione del DPP non dovrebbe gravare eccessivamente sui processi operativi e dovrebbe integrarsi con le pratiche già esistenti.

Nella rimozione delle barriere, servirebbero dei requisiti rafforzati e armonizzati a livello UE, per l'ecomodulazione dei contributi EPR. Per rafforzare il riciclo, secondo EuRIC andrebbero finanziati progetti di ricerca e sviluppo, riguardanti anche le piccole-medie imprese. Al contempo, sarebbe auspicabile la fissazione di un insieme minimo di requisiti di trattamento, così da assicurare condizioni di parità nell'UE tra gli Stati membri, incrementando i benefici ambientali grazie ad un riciclo ottimizzato. Per rafforzare l'industria del riciclo, sarebbero importanti obiettivi di contenuto riciclato per quei materiali sprovvisti attualmente di un mercato ben funzionante.

Il futuro del riciclo dei RAEE passa dalla tutela rispetto a diversi *trend* che, secondo EuRIC, stanno impattando negativamente. Ad esempio, la sostenibilità economica del recupero di materia viene messa a rischio dall'incremento di AEE immesse sul mercato, che implica un aumento del numero di elettrodomestici economici - tendenzialmente di piccole dimensioni - con quote crescenti di plastica. Ciò si traduce in una proporzione più elevata di materiali difficili o impossibili da riciclare. Inoltre, si ritiene vada risolto il problema degli incendi delle batterie, chiedendo alle Organizzazioni dei Produttori (PRO) che implementano gli schemi EPR di finanziare campagne di sensibilizzazione su come differenziare correttamente i rifiuti contenenti batterie agli ioni di litio. Tra le altre cose, andrebbe creato un raggruppamento dedicato per i pannelli fotovoltaici, andrebbero uniti gli apparecchi ICT con i piccoli elettrodomestici e congiunte le categorie 5 e 6.

^a Per maggiori approfondimenti, si rimanda al *Position Paper* n. 291: "[Urge un mercato unico europeo per i materiali recuperati dai rifiuti](#)", Laboratorio REF Ricerche, maggio 2025.

Le campagne di comunicazione dei produttori

Negli ultimi anni sono state avviate diverse attività di comunicazione di portata nazionale da parte del CdC RAEE, di alcuni Consorzi e di altre realtà coinvolte nella gestione dei RAEE.

Nel 2023, il CdC RAEE, per volontà dei produttori aderenti, ha avviato una massiccia campagna destinata a sensibilizzare i cittadini e consumatori sulla corretta raccolta dei rifiuti elettronici, diffusa sui principali *network* televisivi e sui canali *social*. La campagna è consistita in uno spot intitolato "*The coach*" lanciato nei primi mesi dell'anno, ma iniziato già dall'anno precedente, passato sui canali Mediaset e Discovery. Un secondo spot denominato "*Le Ecoliche – La raccolta falla semplice*" è stato lanciato sugli stessi canali negli ultimi mesi dell'anno. A giugno invece uno spot di 15 secondi è stato associato al trailer del film "*Transformers. Il Risveglio*" a seguito di un accordo di co-marketing tra Paramount Pictures e CdC RAEE, proiettato in 800mila cinema e diffuso sui canali Discovery. [La campagna ha previsto anche la diffusione sulle pagine Facebook e Instagram di *raccoltarae.it* e la realizzazione di campagne *digital programmatic*.](#)

Nei mesi di luglio e agosto 2024, EconomiaCircolare.com, con Erion WEEE e Junker app, hanno diffuso una [campagna di comunicazione contro l'abbandono dei RAEE](#) denominata "Quest'estate non abbandonarmi", basata sulla constatazione che le carenze nel sistema di gestione dei RAEE sono soprattutto legate alla raccolta più che al trattamento. Proprio nei mesi estivi, infatti, aumentano gli abbandoni di questi rifiuti, che più facilmente sono danneggiati dalle temperature elevate o vengono trovati non funzionanti all'apertura delle case di vacanza.

Nel corso del 2024, il CdC RAEE assieme al Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori ha condotto una campagna di comunicazione su scala nazionale chiamata "La raccolta gira l'Italia", con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di avviare a corretto destino le AEE una volta che diventano rifiuti, partecipando a 4 importanti eventi mediatici promossi da emittenti radiofoniche nazionali, per poi concludersi a Rimini in occasione di Ecomondo. Nel corso delle manifestazioni, i conduttori radiofonici hanno illustrato i valori ambientali della corretta gestione dei RAEE anche con attività di intrattenimento che coinvolgessero direttamente il pubblico. [La campagna ha previsto una programmazione radiofonica e televisiva](#), l'allestimento di spazi dove il pubblico potesse portare i propri RAEE e ricevere le giuste informazioni e la diffusione di video educational sugli schermi posizionati negli spazi degli eventi e sui canali social delle radio e di [raccoltarae.it](#).

Sempre nel corso del 2024, Erion WEEE ha avviato due campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini; la prima, dal titolo provocatorio "Se te ne fotti sei fottuto" si è focalizzata sui servizi "uno contro uno" e "uno contro zero" come monito ai cittadini affinché conferiscano correttamente i propri RAEE. La prima campagna ha visto la realizzazione di circa 4mila installazioni pubblicitarie (classiche e digitali) nelle strade, nelle piazze, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto di 14 grandi città italiane, con banner specifici su testate di informazione e sui principali *social network*. [La seconda campagna, "RAEE Gen – Opinion Leader"](#) si è sviluppata attraverso brevi narrazioni da parte di diversi personaggi provenienti dai mondi della scienza, della musica, del giornalismo, dello sport, del cinema, della TV e dei *social network* per ricordare i RAEE sono dappertutto, dai satelliti mandati in orbita nello spazio ai microfoni di uno studio di registrazione, e per raccontare di riciclo delle materie prime, sostenibilità, economia circolare e tutela dell'ambiente.

CONCLUSIONI

La filiera di raccolta e gestione dei RAEE e il suo sistema di EPR vanta vent'anni di operatività. Eppure, in Italia e così come in quasi tutti i Paesi europei, nonostante varie modifiche normative finalizzate ad ampliare il perimetro di applicazione del sistema e le possibilità di intercettazione dei RAEE, resta ancora tanto lavoro da fare. C'è ancora scarsa informazione su cosa siano i RAEE e quale ruolo possano svolgere a livello ambientale e il sistema di raccolta ha finora sviluppato solo in parte le potenzialità che la normativa aveva già previsto, per mancanza di condizioni incentivanti ma anche per un'impostazione poco snella. A questo, si aggiunge una rete di monitoraggio che non è ancora in grado di arrivare a tutti i possibili flussi di rifiuti elettronici in parte perché sono necessari interventi più mirati sulle attività illegali o comunque poco trasparenti, in parte perché necessita di coprire tutti quei canali di vendita che nelle prime versioni della normativa non erano ancora contemplati, come l'*e-commerce*. Proprio perché il sistema ha alle spalle molti anni di attività le lacune che il D.L. n. 131/2024 intende sanare sono note da tempo.

Come detto, un ruolo decisivo è svolto dalla consapevolezza dei cittadini: sono ancora scarse le conoscenze in merito ai rischi ambientali causati dall'errato trattamento dei RAEE e all'importanza che essi rivestono come risorsa di materie preziose. Molti consumatori non conoscono nemmeno il significato dell'acronimo RAEE.

Nonostante vi siano numerosi esempi di campagne di comunicazione mirate ad aumentare la sensibilità dei cittadini ed informarli sulle modalità di smaltimento dei RAEE, questi risultati ci dicono che finora lo sforzo comunicativo è stato insufficiente.

Il primo passo nel percorso che questi rifiuti devono fare è l'uscita dalle case o dalle aziende: occorre pertanto investire in azioni di comunicazione mirate a diffondere le informazioni in modo capillare, a partire proprio dall'intercettazione.

Le recenti modifiche normative, per la prima volta, parlano esplicitamente di importi minimi da destinare alle attività di comunicazione e di sanzioni per chi non rispetta questi impegni. Una comunicazione efficace prevede però che, all'altro capo del filo, ci sia qualcuno che non solo riesca a capire, ma che voglia anche capire. Questo a significare che tutti noi cittadini dobbiamo essere parte attiva di questo sforzo, prestando attenzione alle informazioni che ci vengono date, ponendoci delle domande quando non sappiamo come agire, segnalando quando qualcosa nel sistema non è chiaro o non sembra corretto.

La norma intende inoltre dare una spinta ai flussi di gestione dei RAEE che finora non funzionavano a pieno, come i servizi "uno contro uno" e "uno contro zero". Per farlo, sono state introdotte varie semplificazioni che riducono gli obblighi e la documentazione a carico degli operatori, consentendo un aumento dei quantitativi di rifiuti in deposito e passando dal requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali a quello di iscrizione al portale del CdC RAEE, peraltro non soggetto a sanzioni. Se da un lato c'è bisogno di semplificare e incoraggiare i percorsi alternativi ai CdR comunali, dall'altra il rischio può essere quello che un incremento anche massiccio dei quantitativi di RAEE gestiti attraverso questi canali, concomitante ad una netta riduzione dei requisiti richiesti e al controllo, porti a maggiori rischi per l'ambiente. È quindi indispensabile che, soprattutto in questa prima fase, sia programmata una rete di supporto che fornisca risposte agli operatori interessati da questi cambiamenti ma anche un sistema di controlli che eviti un effetto "liberi tutti" a discapito della tutela dell'ambiente.

Tra gli adempimenti a carico dei rivenditori, la Legge prevede la registrazione e la comunicazione di dati che fino ad oggi non erano dovuti, con l'obiettivo di colmare i vuoti nel processo di tracciabilità dei RAEE nel loro percorso dai consumatori agli impianti di trattamento.

Le modifiche introdotte hanno il merito di aver posto maggior attenzione a quella parte della filiera derivante dal commercio *online* che sta diventando nel tempo sempre più importante. Resta invece ancora lavoro da fare in tema di RAEE professionali, anch'essi contemplati dal D.L. ma senza iniziative che risolvano le criticità di questa parte del sistema.